

STATUTO

IL FIORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA DEL TIRO A SEGNO
135

Numero REA: LU - 227197

Codice fiscale: 02454850468

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

Art.5 - La durata della Cooperativa è fissata 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso da notificare entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di recesso.

Art.6 - Il funzionamento della società è disciplinato dallo Statuto Sociale riportato in calce al presente atto.

Art.7 - La Cooperativa per i primi 3 (tre) anni verrà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre membri, in persona dei signori:

**** Fioto Filomena, predetta,**

in qualità di Presidente;

**** Ranucci Luigi, predetto,**

in qualità di Vice Presidente - Consigliere;

**** Tranchino Enrico, predetto,**

in qualità di Consigliere.

I signori Ranucci Luigi, Fioto Filomena, Tranchino Enrico predetti, nell'accettare le cariche così come sopra rispettivamente conferite, dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o decadenza di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Art.8 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

Art.9 - L'importo approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta, secondo quanto dichiarano i componenti, ad EURO 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero centesimi).

= DISPOSIZIONI

- La Cooperativa è retta dalle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente, per cui usufruisce delle relative agevolazioni ed esenzioni fiscali, ove esistenti.

- Il presente atto costitutivo, in virtù delle disposizioni di legge in materia, è esente da bollo.

- L'Organo Amministrativo provvederà nei termini di legge all'iscrizione nell'Albo delle Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 (Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente).

- A norma dell'articolo 2522, 2^ comma, del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

= SPESE

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della società cooperativa.

= TRATTAMENTO DATI

I sopra costituiti componenti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Denominazione - sede - durata

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la società Cooperativa denominata:

***** "IL FIORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".**

Articolo 2

Sede

La Cooperativa ha sede nel **Comune di Lucca**.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Amministrativo; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

Durata

La durata della Cooperativa è fissata **31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso da notificare entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di recesso.

Titolo II

Modello societario - scopo - oggetto - prevalenza

Articolo 4

Modello societario

La Cooperativa adotta la disciplina prevista dal codice civile vigente in materia di società cooperative e il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Articolo 5

Prevalenza

A norma dell'articolo 2514 codice civile si intendono perseguiti i principi di mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella Cooperativa:

- a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 6

Scopo e oggetto

La Cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio sanitari ed educativi previsti dall'articolo 1 legge 381/91 lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate come previsto dall'articolo 1 legge 381/91 lettera b), con particolare attenzione ai soggetti a restrizione della libertà personale o quelli ammessi alle misure alternative.

La Cooperativa ha lo scopo di offrire continuità di occupazione lavorativa,

attraverso la gestione associata dell'impresa e le migliori condizioni economiche sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa si configura pertanto come Cooperativa sociale a scopo plurimo.

La società al fine di perseguire i propri scopi può svolgere attività anche con terzi.

Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 1 legge 381/91 lettera a), la Cooperativa potrà svolgere:

- direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, a favore di anziani, inabili, minori, tossicodipendenti, stranieri immigrati, detenuti, famiglie, come previsto dal comma 1-a) della Legge 381/91 articolo 1, fra cui, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che presso scuole o altre strutture d'accoglienza;

- attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medica - specialistica;

- servizi domiciliari di assistenza infermieristica e socio - sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di accoglienza (ospedali, case di cure, case di riposo, et similia);

- realizzare e/o gestire servizi e strutture diurne e/o residenziali nonché centri di aggregazione per minori, anziani, disabili e persone con difficoltà come: comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri di ristorazione, centri di aggregazione, centri di accoglienza ad ospitalità diurna o a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semiconvitto;

- promuovere e/o gestire soggiorni, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti come realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico-sportive;

- istituire e/o gestire asili nido, scuole materne, prestando assistenza ed orientamento ai bambini, curando la salvaguardia e la sorveglianza, tenendo presenti gli aspetti educativi e pedagogici;

- attività e/o gestire centri di accoglienza e dormitori;

- attività di sensibilizzazione, animazione e socializzazione;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera con iniziative di carattere culturale - educativo e sportivo ricreativo, al fine di rendere la comunità più consapevole, attenta e sensibile alla accoglienza di stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;

- attività di formazione e di consulenza;

- attività di mediazione culturale;

- trasporti sociali e/o sanitari.

Per quanto riguarda le attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1 legge 381/91 lettera b), la Cooperativa potrà svolgere:

- gestione parcheggi e spazi pubblici, ivi compresi servizi di raccolta e trasporto incassi dei parcometri;

- gestione spacci aziendali, circoli ricreativi, ristoranti, pizzerie, bar, mense e

simili;

- attività di pulizie in uffici, negozi, condomini, alberghi, appartamenti, convitti, centri associativi, fabbriche, capannoni artigianali ed industriali, ma anche in piazzali, parcheggi e spazi all'aperto in genere;
- attività di piccole manutenzioni e riparazioni, tra cui a titolo di esempio: edili, elettriche, idrauliche, nonché lavori di imbiancatura e di falegnameria;
- attività di parchi e giardini, oliveti e tenute agricole;
- attività di facchinaggio, compreso trasporto mobili e suppellettili;
- servizi di intermediazione immobiliare e di agenzia casa;
- gestione servizi funebri;
- attività di raccolta e trasporto di materiale riciclabile;
- attività di raccolta e trasporto di rifiuti, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni;

- potrà inoltre partecipare a gare e/o appalti e licitazioni in genere per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa potrà, inoltre, incentivare tra i soci e non, la promozione d'ogni altra iniziativa con finalità sociali (case tempo libero-cultura, et similia) allo scopo di elevarne le condizioni morali, professionali e materiali di vita.

La Cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire ad una o più Associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo sia in Italia sia all'estero ovvero aderire a consorzi di cooperative. La Cooperativa, se necessario, provvederà a richiedere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, pacifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e della attività collaterali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni ad esso inerenti comprese quelle mobiliari, immobiliari, bancarie, commerciali, valutarie e finanziarie - espressamente esclusa l'intermediazione professionale di valori mobiliari e la raccolta del risparmio tra il pubblico - che saranno ritenute utili, necessarie ed opportune per il conseguimento del suddetto scopo sociale, compresi - a titolo esemplificativo - l'assunzione di mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione d'ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garanzia reali e personali anche a favore di terzi.

Per la realizzazione dello scopo sociale, la Cooperativa potrà avvalersi: di tutte le agevolazioni, contributi ed interventi finanziari e fiscali previsti per il sostegno del movimento cooperativo dalle leggi e dagli accordi regionali, nazionali e dell'Unione Economica Europea; del risparmio e del finanziamento raccolti tra i suoi soci; del credito ordinario, nei limiti e con le autorizzazioni eventualmente previste dalla legge.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o in ogni modo finalizzata al perseguimento dello scopo sociale.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La Cooperativa, senza che ciò costituisca attività prevalente e nel rispetto delle norme di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e delle altre disposizioni

in materia, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

contrattuali necessarie od utili per la realizzazione dello scopo sociale e comunque sia attinente al medesimo. La Cooperativa potrà, tra l'altro partecipare a enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/92 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; potrà inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge dei regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

Titolo II

Soci

Articolo 7

Requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore ai minimi stabiliti per legge.

Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche e giuridiche, che abbiano maturato o intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci cooperatori **le persone fisiche** appartenenti alle seguenti categorie:

**** SOCI LAVORATORI DELL'ATTIVITA' SOCIO SANITARIA EDUCATIVA (TIPO A):**

- tutti i soci che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione tecnica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- capacità a lavorare in gruppo;
- maggiore età.

**** SOCI LAVORATORI DELL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO (TIPO B):**

- tutti i soci che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale inerente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione tecnica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- capacità a lavorare in gruppo;
- maggiore età.

Possono essere soci lavoratori anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI: sono svantaggiate le persone indicate nell'articolo 4 della legge 381/91.

Essi devono costituire la misura minima prevista per legge, dei soci lavoratori occupati nelle attività di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

SOCI IN PROVA: sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale, in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova gode dei diritti di natura patrimoniale ed economica in funzione all'attività lavorativa prestata, seppure rapportati alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative. Allo stesso socio è, inoltre, riservato il diritto di partecipare alle assemblee dei soci, con diritto di voto, esclusivamente per delibere inerenti ai loro diritti di natura patrimoniale e/o economica.

Il socio in prova, al momento dell'ammissione, è affiancato da uno o più soci lavoratori in qualità di tutor, per l'intero periodo di prova. Il socio in prova è quindi tenuto a rispettare le indicazioni ed i suggerimenti del tutor nominato dalla direzione.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

SOCI VOLONTARI: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono altresì essere soci, soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private, che perseguano scopi affini o complementari a quelli della Cooperativa e, quindi, che svolgano attività di comprovata rilevanza sociale.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Articolo 8

Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica:

- a) autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica,
- b) fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

se persona giuridica:

- a) dichiarazione dalla quale risulti: denominazione sociale, sede e codice fiscale oltre che dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentare la persona giuridica nei rapporti con la Cooperativa,
 - b) copia della delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione.
- Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'Organo Amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Nella domanda di ammissione il socio dichiara espressamente:

- a) di accettare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) di impegnarsi a partecipare concretamente all'attività della Cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico;
- c) di accettare la clausola arbitrale nei casi previsti dal presente statuto.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

L'Organo Amministrativo dovrà deliberare secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 9

Quote

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad EURO 25,00 (venticinque virgola zero zero centesimi).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere un numero di quote non inferiore a 10 (dieci) per un ammontare complessivo pari ad EURO 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero centesimi) sia se persona fisica che persona giuridica.

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 50% della quota sottoscritta e dell'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 30 (trenta) giorni dall'ammissione. In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla notifica al socio, sarà restituita la somma versata al momento della domanda.

Il socio che durante la vita della Cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Modalità alternative di conferimento

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al danaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 codice civile.

Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nessun socio può possedere una quota il cui valore nominale superi la somma di EURO 100.000,00 (centomila virgola zero zero centesimi).

Articolo 11

Cessione di quote

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità del potenziale acquirente, i requisiti personali da questo posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Organo arbitrale.

Articolo 12

Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 13

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi, per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'articolo 2536 codice civile.

Articolo 14

Recesso

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, comma 4, codice civile.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perso i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o posta elettronica certificata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'organo arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro il mese di settembre e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 15

Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio nei seguenti casi:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento;
- b) per interruzione del rapporto di lavoro;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione dei soci alla società, di cui all'articolo 7;
- d) per gravi danni economico patrimoniali arrecati alla società o ai soci;
- e) nel caso indicato all'articolo 2531 codice civile (mancato pagamento delle quote);
- f) nei casi previsti dall'articolo 2286 codice civile (esclusione);
- g) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, codice civile (esclusione di diritto).

L'Organo Amministrativo, prima del provvedimento di esclusione, chiederà al socio, nei casi possibili, di rimuovere la causa di esclusione entro un termine di 10 (dieci) giorni. Nel caso di sussistenza della causa di esclusione il Consiglio di Amministrazione provvederà all'esclusione.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Organo arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 16

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi non subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Articolo 17

Liquidazione della quota

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2546 quinquies, comma 3, codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione

del bilancio; la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di 12 (dodici) mesi. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso. L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto, siano devolute alla riserva ordinaria.

Titolo IV

Patrimonio - capitale sociale - bilancio

Articolo 18

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni e altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della Cooperativa, per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'Assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) dall'eventuale fondo sopraprezzo.

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della società nè all'atto dello scioglimento.

Articolo 19

Capitale sociale

Il capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'articolo 2519, comma 2, codice civile. La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si

applicano le previsioni dell'articolo 2446 codice civile.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la Cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'Assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

Articolo 20

Bilancio

L'esercizio sociale va dal primo di gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente Statuto, la destinazione degli utili.

Articolo 21

Ristorni

L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni ai soci lavoratori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) del successivo articolo 22 del presente Statuto.

Articolo 22

Destinazione utile

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 codice civile ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;
- e) una eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

Organi Sociali

Articolo 23

Sistema di amministrazione

Il sistema d'amministrazione adottato dalla Cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) collegio sindacale, solo se nominato.

CAPO I

Assemblea

Articolo 24

Definizione

L'Assemblea è l'organo sovrano della Cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 25

Modalità di convocazione

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e viene convocata ogni qualvolta ricorrano casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della Cooperativa regolarmente iscritti nel libro dei soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Articolo 26

Competenze e quorum costitutivi e deliberativi

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della Cooperativa;
 2. approvare i bilanci;
 3. distribuire gli utili;
 4. approvare i regolamenti interni;
 5. procedere all'elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
 6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
- Spetta altresì all'Assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della Cooperativa, ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum: l'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo inerenti:

- a) scopo e oggetto sociale;
- b) trasferimento della sede sociale all'estero;
- c) trasformazione fusione o scissione;
- d) messa in liquidazione della società e nomina dei liquidatori.

Si applicano i quorum di seguito previsti: l'Assemblea, sia in prima convocazione che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 80% (ottanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Articolo 27 **Diritto di voto**

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue: ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni ottocento euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna Assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale ai sensi dell'articolo 2538 codice civile.

Articolo 28 **Deleghe di voto e modalità di funzionamento dell'Assemblea**

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci, escluso amministratori sindaci e dipendenti. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare non più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'articolo 2539 codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Articolo 29

Assemblee separate

La Cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società Cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 codice civile.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

CAPO II

Amministrazione

Articolo 30

Composizione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove soci.

Nel Consiglio di Amministrazione sono rappresentate anche le persone giuridiche che fanno parte della compagine sociale, attraverso la nomina delle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Il quaranta per cento dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dai soci cooperatori persone giuridiche. Il rapporto è arrotondato per eccesso se uguale o superiore al valore di 0,5 (zero virgola cinque) e per difetto se inferiore.

All'atto della nomina l'Assemblea determina la composizione del Consiglio di Amministrazione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto.

All'atto della accettazione della nomina gli amministratori dichiarano di:

a) di accettare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) di impegnarsi a partecipare concretamente all'attività della Cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico;

c) di accettare la clausola arbitrale nei casi previsti dal presente statuto

Il Consiglio, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 31

Competenze

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per effettuare tutte quelle attività ed iniziative

che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile.

Articolo 32

Disciplina del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale, se nominato, con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475, comma 4, codice civile.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le votazioni sono sempre palesi.

L'amministratore che si trovi in situazione di conflitto di interessi per conto proprio o per conto di terzi, deve comunicarlo al Consiglio di Amministrazione e astenersi dalla votazione. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio, rende noto all'assemblea le delibere approvate con la presenza di amministratori in situazione di conflitto di interessi.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Articolo 33

Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinare i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della Cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

Collegio Sindacale

Articolo 34

Composizione

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 codice civile, nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la Cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Articolo 35

Compiti del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile pertanto è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 36

Modalità di elezione del collegio sindacale

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'Assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea.

Articolo 37

Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 codice civile.

TITOLO VI

Scioglimento - insolvenza - liquidazione

Articolo 38

Scioglimento

La Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 39

Modalità di liquidazione

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Articolo 40

Modificazioni dell'atto costitutivo

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 codice civile.

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III codice civile

TITOLO VII

Disposizioni generali

Articolo 41

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Articolo 42

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

Articolo 43

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 44

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla

disciplina delle S.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Articolo 45

Sono devolute agli Arbitri rituali tutte le controversie insorgenti fra il socio e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, controversie per la validità delle delibere assembleari e le controversie relative ad amministratori, liquidatori o sindaci. Gli Arbitri sono fissati nel numero di uno per controversie di valore fino ad EURO 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero centesimi) e nel numero di tre per quelle superiori.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n.05/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36 del D.Lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, del D.Lgs n. 05/2003, nel caso in cui sia necessario disporre di una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è ammessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 46

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita dagli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sulla osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono e firmano, in calce ed a margine, alle ore diciotto e minuti venticinque.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mio pugno su cinque fogli per facciate diciannove oltre la presente fin qui.

F.to Fioto Filomena

F.to Ranucci Luigi

F.to Tranchino Enrico

F.to Giampiero PIVA Notaio (impronta del sigillo).

IMPOSTA DI BOLLO ESENTE

REGISTRATO A LUCCA IL 27 febbraio 2017

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3
DEL D.P.R. N. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI
REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.